

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Si tratta dell'applicazione dell'articolo precedente allo specifico ambito religioso. Viene pienamente riconosciuta la **libertà religiosa**: l'equiparazione tra le diverse fedi è totale; ne consegue che ha pari dignità anche il rifiuto di ogni credo religioso. Va rilevato che il diritto in oggetto viene sancito *erga omnes*, cioè per chiunque risieda nel territorio nazionale, sia esso cittadino o straniero. L'esercizio del culto trova un limite nell'osservanza del "buon costume", cioè di comportamenti rispettosi della pubblica decenza.

La norma rappresenta un'ulteriore conferma della **laicità dello Stato**, che si realizza quando viene riconosciuta la libertà di religione e delle confessioni religiose, senza che venga individuata una religione "ufficiale" dello Stato. E' opportuno ricordare che l'art. 1 dello Statuto Albertino, dichiarando la religione Cattolica, Apostolica e Romana "sola Religione dello Stato" (mentre gli altri culti venivano "tollerati conformemente alle leggi"), prefigurava, invece, uno Stato confessionale.